Dott. Paolo Fabbri

paolo@punto3.info

**CHECKLIST DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AI CAM PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI**



**Indice**

[1 Finalità del documento 2](#_Toc508293779)

[2 Specifiche tecniche 3](#_Toc508293780)

[Criterio 4.1.1: Composizione del tessuto 3](#_Toc508293781)

[Criterio 4.1.2: Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito 4](#_Toc508293782)

[Criterio 4.1.3: Etichetta per la manutenzione 7](#_Toc508293783)

[Criterio 4.1.4: Capi di abbigliamento “complessi” (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità 8](#_Toc508293784)

[Criterio 4.1.5: Durabilità e caratteristiche tecniche 9](#_Toc508293785)

[3 Clausole di esecuzione contrattuale 12](#_Toc508293786)

[Criterio 5.3.1: Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura 12](#_Toc508293787)

1. **Finalità del documento**

Il presente documento vuole supportare le stazioni nelle procedure di verifica della conformità ai Criteri Ambientali Minimi per le Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) sia in fase di valutazione delle offerte che nella fase di esecuzione del contratto.

La *check-list*, infatti, individua per ogni singolo criterio ambientale i metodi di conformità e la documentazione di prova che l’operatore economico è obbligato a produrre nelle diverse fasi della procedura di approvvigionamento pubblica.

In particolare, dovrà essere garantita la conformità della fornitura dei prodotti tessili alle prescrizioni del paragrafo *4.1 Specifiche Tecniche* e del paragrafo *5.3 Clausole di esecuzione contrattuale* del DM 11 gennaio 2017.

Le aziende che intendono partecipare a gare d’appalto pubbliche possono utilizzare la *check-list* per raccogliere informazioni utili a valutare il “gap” tra le caratteristiche dei loro prodotti e i requisiti richiesti dal [DM 11 gennaio 2017](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/dm_edi_tess_arredi.pdf).

# Specifiche tecniche

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 4.1.1: Composizione del tessuto | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| *(Criterio applicabile laddove non sia prevista una specifica composizione del tessuto nella documentazione tecnica di gara e laddove, per garantire prestazioni funzionali o condizioni di sicurezza, il tessuto non debba essere “tecnico” ovvero composto da un mix di fibre sintetiche e non, quali i teli chirurgici e tessuti utilizzati nelle aree ospedaliere ad altissimo e alto rischio, gli indumenti di protezione per Vigili del Fuoco etc.).*  Il tessuto deve essere riciclabile, ovvero la composizione delle fibre di cui è costituito ne deve garantire la riciclabilità, oppure deve essere prevalentemente costituito da fibre naturali. | In sede di offerta dovrà essere fornita una rappresentazione fotografica dell’etichetta apposta sui capi oggetto dell’offerta e, per la dimostrazione dell’eventuale riciclabilità, dovranno essere fornite indicazioni specifiche nella documentazione tecnica presentata in offerta. | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 4.1.2: Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| I prodotti forniti non devono contenere:  - le sostanze estremamente preoccupanti di cui all’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell’Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d’offerta e le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili[[1]](#footnote-1), in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell’Allegato XVII e riportate nella tabella (si veda pag. 78 dell’Allegato 3 al Decreto 11 gennaio 2017).  Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinizione (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:  H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45)[[2]](#footnote-2); H351 Sospettato di provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono. | L’offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso di:   * etichetta Ecolabel europeo * etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II)   deve allegare la licenza d’uso del marchio[[3]](#footnote-3), mentre, se tramite:   * rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008[[4]](#footnote-4)   deve allegarli in offerta[[5]](#footnote-5). | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 4.1.3: Etichetta per la manutenzione | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| *(Questo criterio è riservato agli appalti di prodotti tessili per i quali sia previsto il lavaggio domiciliare e per i quali non vi siano esigenze tecniche igieniche o di sicurezza che richiedano lavaggi ad elevate temperature)*  L’etichetta deve prevedere l’indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C). | In sede di offerta, prova fotografica dell’etichetta apposta sui capi oggetto dell’offerta. | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 4.1.4: Capi di abbigliamento “complessi” (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| 1. *Capi di abbigliamento “complessi” quali: divise, giacconi e assimilati*   Gli indumenti devono essere progettati in modo tale che eventuali loghi o distintivi di identificazione possano essere facilmente rimossi (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l’articolo facilmente riutilizzabile. Le membrane impermeabili devono essere apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.   1. *Biancheria da letto, da tavola e assimilati*   I prodotti non devono essere monouso. | 1. L’offerente deve fornire istruzioni chiare ed esaustive delle modalità con le quali rimuovere i caratteri distintivi (loghi, marchi etc.), anche mediante riproduzioni audiovisive, al fine di potere facilitare il riutilizzo dei prodotti “complessi” offerti. Deve inoltre descrivere le caratteristiche, tecniche e tecnologiche, che ha usato per massimizzare la possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi. | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 4.1.5: Durabilità e caratteristiche tecniche | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| I prodotti forniti debbono avere tali caratteristiche prestazionali:   1. *Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l’asciugatura*   A meno che l’articolo non sia lavabile o sia lavabile solo “a secco”, le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti:  - Tessuti a maglia: ±8%  - Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche ±5%  - Biancheria da bagno, compresi asciugamani: ± 8% (UNI EN 14697)  - Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti di interno: ±3% (UNI EN 14465)  - Tessuti non tessuti: ±4% (UNI 10714)  Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 se il capo è destinato al lavaggio domestico, o secondo la ISO 15797 se il capo è destinato al lavaggio industriale, in combinazione con la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura  riferirsi all’etichetta di manutenzione.   1. *Solidità del colore al lavaggio*   *In acqua:*  A meno che la fornitura non sia di prodotti bianchi, da lavare a secco o di tessuti per arredamento non lavabili, la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice ≥ 3, valutato secondo il metodo ISO 105 C 06.- Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale.  *A secco con percloroetilene:*  Per i prodotti da lavare a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto durante il lavaggio a secco deve essere di indice ≥ 3, secondo il metodo di prova definito nella EN ISO 105 D01.   1. *Solidità del colore al sudore*   Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.   1. *Resistenza delle cuciture*   (Tale requisito può non essere applicato alla teleria piana)  La resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO 13935-2 (Grab method), deve essere almeno pari a 100N al punto di rottura e di ≥ 225N per i dispositivi di protezione individuale che non ricadono nell’ambito di applicazione della UNI EN 14116 (indumenti a propagazione limitata di fiamma), per cui il limite è ≥ 75 N né ai dispositivi di protezione individuale di cui alla EN 14325 (classificazione indumenti di protezione chimica), il cui limite minimo è di 30N.   1. *Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco*   Per tessuti tinti/colorati/stampati l’indice di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido deve essere di indice ≥ 3 da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12.   1. *Resistenza alla lacerazione*   Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12 N per giacche, giacconi sportivi, cappotti; 8 N per camici, biancheria intima, biancheria da letto, da valutare secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1.   1. *Solidità del colore alla luce artificiale*   L’indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice ≥ 5, da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02. | In sede di offerta per le gare di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 prevista per le amministrazioni sub-centrali, si dovranno allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati per l’esecuzione delle prove richiamate.  In relazione alle procedure al di sotto di detta soglia, dovrà essere almeno acquisita un’attestazione di conformità al criterio da parte del produttore[[6]](#footnote-6).  Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo[[7]](#footnote-7). | SI NO  NOTE: |

# Clausole di esecuzione contrattuale

|  |  |
| --- | --- |
| Criterio 5.3.1: Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura | |
| **Requisito** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| *(L’introduzione della presente clausola contrattuale nella documentazione di gara è indicata per stazioni appaltanti, specie i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed è appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l’aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L’applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessità di stimare i costi che variano in funzione delle modalità con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A tale riguardo, potrebbe essere utilmente formulato un apposito criterio premiante).*  L’aggiudicatario nell’arco della durata contrattuale, dovrà implementare un sistema di gestione della catena di fornitura sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell’Appendice B (dell’Allegato 3 al Decreto 11 gennaio 2017), seguendo la “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012[[8]](#footnote-8).  Potrà essere richiesta la realizzazione di audit in situ da parte di personale specializzato per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche, che saranno condotti con: visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.  Gli esiti degli audit devono essere comunicati all’amministrazione aggiudicatrice e alle autorità locali più rilevanti, in caso di criticità.  Al termine del processo di audit deve essere elaborato un report complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere condizioni di lavoro. | SI NO  NOTE: |

1. L’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l’autorizzazione, di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet: http://echa.europa.eu/chem\_data/authorisation\_process/candidate\_list\_table\_en.asp . La lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d’offerta. [↑](#footnote-ref-1)
2. La formaldeide, ad esempio, è stata recentemente classificata con tale indicazione di pericolo. [↑](#footnote-ref-2)
3. Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 69. In particolare, nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l’operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025. [↑](#footnote-ref-3)
4. In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove. [↑](#footnote-ref-4)
5. Per attestare l’assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l’assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l’organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l’articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l’assenza di una delle sostanze

   presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio. [↑](#footnote-ref-5)
6. La stazione appaltante potrà individuare le modalità che riterrà più appropriate per cautelarsi da difformità prestazionali. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nel caso di forniture di importo inferiore a tale soglia, è lasciata alla discrezionalità della stazione appaltante stabilire nella documentazione di gara le modalità per rivalersi dalle eventuali difformità ai criteri prestazionali o per gestire la verifica del criterio in oggetto. A differenza del criterio relativo alle limitazioni o alle esclusioni delle sostanze pericolose, che attiene ad una caratteristica “invisibile” dei prodotti, la difformità ad alcuni criteri prestazionali si palesa in fase di uso. Perciò, anche in assenza di certificazioni, prevedendo clausole contrattuali ad hoc, in caso di difformità, potrebbe essere opportunamente ridotto il rischio di acquisire prodotti non conformi al criterio. [↑](#footnote-ref-7)
8. E successive modifiche ed integrazioni. [↑](#footnote-ref-8)